

Bologna, 15 aprile 2016

1

▶ <L' obbligo di testimonianza e il segreto professionale nei giudizi civili>.

Avv. Sara Saguatti

Una prima riflessione sul rapporto tra segreto professionale e obbligo di testimonianza.

Si tratta di uno dei casi “EMBLEMATICI” in cui norme dell’Ordinamento Professionale e norme dell’Ordinamento Giuridico Generale si intersecano e devono essere considerate nel loro insieme, coordinate tra loro

Le norme dell’Ordinamento Professionale sono quelle che regolano l’esercizio di una determinata professione (es. CODICE DEONTOLOGICO), le norme dell’Ordinamento Giuridico Generale sono le leggi dello stato che vincolano lo Psicologo in quanto professionista, ma anche in quanto cittadino. In alcuni casi, l’unico riferimento è l’Ordinamento professionale (es. art. 28), il altri casi tra cui l’obbligo di testimonianza occorre fare riferimento ad entrambi. Il problema sorge nei casi in cui le norme dell’uno o dell’altro ordinamento confliggono, ma come si vedrà non è questo il caso.

- ▶ IL SEGRETO PROFESSIONALE E' TUTUELATO DA ENTRAMBI GLI ORDINAMENTI IN QUANTO DIRETTA ESPRESSIONE, in primis, DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA (e nel caso degli psicologi anche requisito imprescindibile per l'efficacia del trattamento).

Il rapporto che lo psicologo intrattiene con il paziente/utente è per sua natura confidenziale. Se così non fosse e il destinatario della "relazione d'aiuto" non ritenesse riservato quanto comunica potrebbe alterare, nascondere o omettere informazioni indispensabili per la buona riuscita del processo terapeutico.

NOZIONE GIURIDICA di SEGRETO PROFESSIONALE

4

Avv. Sara Squatiti

- ▶ Il segreto in senso letterale è ciò che deve essere tenuto nascosto, mentre **in senso giuridico è ogni fatto che, per disposizione di legge o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata, è destinato a rimanere nascosto a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario** (Corte di Cassazione n. 2393 Sez. III[^] del 10/1/67)

In PARALLELO

5

Previsto anche per altre professioni (avvocati, magistrati, commercialisti) ma per medici ed operatori sanitari è particolarmente importante considerando la delicatezza del rapporto che si instaura fra professionista e paziente.

Non a caso era previsto già nel «Giuramento di Ippocrate» che recita:

«(...) Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili».

NORME DI RIFERIMENTO

6

Art. 622 c.p.

(ORDINAMENTO GIURIDICO GENERALE)

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

NORME DI RIFERIMENTO

7

Art. 11 Codice Deontologico (Ordinamento Professionale)

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Attenzione!

Il codice deontologico nel confermare l'importanza strettamente etica del principio stesso prevede la sanzionabilità del comportamento del professionista anche quando dalla rilevazione non derivi danno ad alcuno.

NORME DI RIFERIMENTO

9

Art. 12 Codice Deontologico
(Ordinamento Professionale)

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale (...).

Avv. Sara Squatiti

Come si concilia il dovere di segreto professionale con l'obbligo di testimonianza, previsto dall'Ordinamento giuridico generale e a sua volta presidiato da sanzioni di carattere penale?

Sanzioni penali rilevanti per il testimone

11

- ▶ Sanzioni penali per dichiarazioni false o reticenti
- ▶ Come si concilia con l'obbligo di segreto professionale dello Psicologo?

Art. 249 Codice di Procedura Civile:

- ▶ Richiama le norme contenute nel Codice di Procedura Penale sulla facoltà di astensione e per quanto qui di maggiore interesse l'art. 200 c.p.p.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 200 c.p.p.

Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Le NORME del CODICE DI PROCEDURA CIVILE

13

avv. Sara Sognatti

► Art. 250 c.p.c. – Intimazione ai testimoni

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal Giudice istruttore [202, 245 c.p.c.] di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti [103, 104 disp. att.] (...)

Le NORME del CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 103 Disp. Att. c.p.c. – Termine per l'intimazione al testimone

L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno **sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.** Con l'autorizzazione del giudice il termine può **essere ridotto** nei casi d'urgenza.

L'intimazione a cura del difensore contiene:

- 1) **l'indicazione della parte richiedente e della controparte**, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
- 2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
- 3) **il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;**
- 4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere **condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.**

Le NORME del CODICE DI PROCEDURA CIVILE

15

avv. Sara Sognatti

► Art. 251 – Giuramento dei testimoni (dopo Corte Costituzionale n. 149/1995)

Il Giudice Istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle **dichiarazioni false o reticenti** e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: *“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”*;

Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”.

Le NORME del CODICE DI PROCEDURA CIVILE

16

avv. Sara Sognatti

Art. 255 c.p.c. – Mancata comparizione dei testimoni

Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione **SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO**, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro. (...)

L'esercizio della facoltà di astensione:

L'eventuale esistenza presenza del segreto professionale su quanto conosciuto dal testimone in ragione del proprio ministero ufficio professione non può essere rilevata direttamente dal Giudice, ma deve essere eccepita dallo stesso soggetto chiamato a deporre nell'ipotesi in cui venga a trovarsi in una delle situazioni delineate dall'art. 200 c.p.p.

CASI PARTICOLARI

18

Art. 12 Codice Deontologico degli Psicologi

(Ordinamento giuridico professionale, ma non in contrasto con l'art. 622 c.p.)

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, **esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.**

Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

DEROGHE:

19

Presenza di un <VALIDO> e <DIMOSTRABILE> consenso dell'interessato.

Preferibilmente in forma scritta.

Non è scontato che sia sufficiente la «citazione» della parte in quanto perché un consenso sia tale è necessario *informare sulle conseguenze rivelazione stessa.*

IN OGNI CASO:

20

E' necessario valutare l'opportunità di fare uso del consenso, considerando preminente la tutela (psicologica) dello stesso.

TUTELA DEL DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE

avv. Sara Sognatti

Infine:

21

Art. 13 – Codice Deontologico

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, **qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.**

Grazie per
l'attenzione!

